ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

# Art. 86

## Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 |
| Estremi | Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 |
| Titolo | VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-86-disposizioni-transitorie-in-materia-di-notificazioni-al-querelante

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it